

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 46/2020

PAGINA
1/10

OGGETTO

DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE

AGGIORNAMENTO

30 APRILE 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1, commi 125 e 127, legge n.124 del 4 agosto 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza.) – GU serie generale n. 189 del 14-08-2017- Parere Consiglio di Stato 1.6.2018 n. 1449 – Art. 3-quater co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135 conv. in L. 11.2.2019 n. 12 (“decreto semplificazioni”) - Circ. Ministero Del Lavoro n. 2 dell’11.1.2019; CNDCEC Documento del 15.3.2019 – ASSONIME Circolare 22.02.2019 n. 5; Art. 35, DL 30 aprile 2019, n. 34 conv. in Legge 28 giugno 2019, n. 58; Nota congiunta ASSONIME e CNDCEC 6.5.2019.

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE
BILANCIO
BILANCIO NOTA INTEGRATIVA

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
000
021

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 84/2019: DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA - AGGIORNAMENTI
CIRCOLARE 36/2019: DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

L’articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), successivamente riformulato dall’articolo 35 D.L. 34/2019 (Decreto crescita) introducendo la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche, ha previsto nuovi di pubblicità e trasparenza a carico dei soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica amministrazione e con gli Enti pubblici economici.

In particolare, secondo tale disciplina, le imprese che ricevono importi superiori ad Euro 10.000 sotto forma di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dalle loro partecipate, sono tenute a darne evidenza nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.

La presente circolare ha lo scopo di offrire una panoramica esaustiva del predetto obbligo informativo ricordando anche che il sistema sanzionatorio, rivisto per il 2020, prevede un ammontare pari all’1% degli importi ricevuti e non indicati.

QUADRO NORMATIVO

La Legge n. 124 del 4.8.2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) ha introdotto, all’art. 1 co. 125 - 129, alcune misure finalizzate ad assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche.

In particolare i soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica amministrazione / Enti pubblici economici, devono pubblicare (nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio e/o nel bilancio consolidato o sul proprio sito web) le informazioni relative ai benefici economici ricevuti da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati.

Nella sua formulazione originaria, la norma introduceva obblighi di pubblicità e trasparenza a carico dei soggetti che avessero intrattenuto rapporti economici con la Pubblica amministrazione e/o Enti pubblici economici e che, da questi, avessero ricevuto benefici, quali: **«sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere»**.

Successivamente, il DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, è intervenuto sulla materia, riscrivendo i citati commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4.8.2017 e modificando l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione nonché il regime sanzionatorio della disciplina in esame.

Specificatamente, il nuovo comma 125 prevede, nell’attuale formulazione, che gli obblighi di pubblicità e trasparenza siano a carico di determinati soggetti che abbiano ricevuto, dalla Pubblica amministrazione e/o da Enti pubblici economici, esclusivamente i seguenti benefici: **“sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”**.

AMBITO SOGGETTIVO

Partendo dall’analisi dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, si evidenzia come il Legislatore abbia, di fatto, individuato tre categorie di soggetti obbligati:

- ▶ alla prima categoria appartengono:
 - associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale;
 - associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
 - associazioni / ONLUS / fondazioni;
- ▶ alla seconda categoria appartengono le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex D.Lgs. n. 286/98;
- ▶ alla terza categoria appartengono:
 - le imprese esercenti le attività ex art. 2195 C.c., tenute alla redazione della Nota integrativa;
 - le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata / soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, ossia micro-imprese / imprese individuali (compresi i contribuenti forfetari) / società di persone.

In assenza di specifiche indicazioni in senso contrario, si ritiene che gli obblighi di

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 46/2020

PAGINA
3/10

pubblicazione sui siti introdotti dal co. 125 si applichino solo ai beneficiari di erogazioni pubbliche residenti o stabiliti nel territorio italiano (circ. Assonime 5/2019).

ENTI NON COMMERCIALI

Nel comma 125 dell'art. 1 della L. 124/2017 vengono richiamati i seguenti soggetti destinatari:

- le associazioni di tutela ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare;
- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 137 del DLgs. 206/2005 (codice del consumo);
- le associazioni, le fondazioni e tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.

Tali soggetti devono pubblicare le informazioni sul proprio sito Internet o analoghi portali digitali entro il 30.6 di ogni anno. Nella Circolare n. 2 in esame il Ministero del Lavoro evidenzia che, *“in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo”*.

Se l'ente beneficiario non dispone di un portale digitale la pubblicazione può essere effettuata anche sul sito Internet della rete associativa a cui aderisce l'Ente del Terzo settore.

COOPERATIVE

Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, alle stesse effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, *“entro il 30 giugno di ogni anno”*.

Tali Cooperative sono, altresì, tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

IMPRESE

Nel nuovo comma 125-bis dell'art. 1 della L. 124/2017 vengono richiamate genericamente le imprese. Gli obblighi di trasparenza riguardano tutte le imprese, pubbliche e private, che beneficiano di erogazioni pubbliche.

Ai fini di identificare i soggetti tenuti all'adempimento, occorre evidenziare che il nuovo testo di legge distingue:

1. Imprese tenute ad inserire l'informativa nella Nota integrativa
2. Imprese tenute ad inserire l'informativa sul sito Internet

Appartengono alla prima categoria i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese. Questi devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato (soltanto ove esistente).

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 46/2020

PAGINA
4/10

In tal caso, il termine per l'adempimento coincide con quello previsto per l'approvazione dei bilanci annuali.

Nella compilazione della tassonomia XBRL PCI 2018-11-04 (applicabile, senza modifiche, anche per il deposito dei bilanci 2019), è possibile utilizzare:

- il campo testuale specifico già presente nella tassonomia, indicando all'interno della cella il mutato riferimento normativo;
- uno dei campi testuali generici disponibili nel tracciato della Nota integrativa in forma ordinaria (ad esempio, quelli di introduzione e di commento alla sezione "Nota integrativa, altre informazioni").

Diversamente, rientrano nel secondo raggruppamento quei soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese), i quali assolvono all'obbligo (in analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali) mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, "entro il 30 giugno di ogni anno".

L'obbligo è previsto a prescindere dal regime contabile adottato e, quindi, dalle dimensioni dell'impresa.

Dalla Relazione illustrativa e tecnica al DL 34/2019 sembra desumersi che l'adempimento degli obblighi informativi mediante pubblicazione nella Nota integrativa risulta sufficiente a rispettare il dettato normativo anche per i soggetti in relazione ai quali la norma prevede la pubblicazione sul sito Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, trattandosi di soggetti che solitamente non redigono la Nota integrativa, non essendone obbligati.

Secondo alcune risposte fornite dal Ministero dello Sviluppo economico (non ancora rese pubbliche), invece, le micro imprese, al fine di adempiere all'obbligo di trasparenza, dovrebbero, in caso di redazione in via facoltativa della Nota integrativa, comunque fare menzione della pubblicazione delle informazioni sul proprio sito o sul portale digitale "mediante rinvio al documento completo o, eventualmente, mediante pubblicazione, anche per estratto, della nota integrativa stessa". L'eventuale pubblicazione delle erogazioni pubbliche nella Nota integrativa non consentirebbe, quindi, di evitare l'indicazione sul sito o sul portale digitale.

Al fine di evitare che l'adempimento, da parte delle imprese di minori dimensioni, sia eccessivamente gravoso, si auspica che le Autorità competenti chiariscano, in via ufficiale, l'alternatività delle modalità di assolvimento dell'obbligo.

Da ultimo si fa presente, con riguardo alle Cooperative sociali, che nella circ. 11.1.2019 n. 2, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha specificato che, ai fini dell'applicazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche, esse vanno considerate imprese, e sono quindi soggette alla disciplina di cui al comma 125-bis.

Per maggiore chiarezza, nella tabella che segue, si propone un riepilogo dei soggetti sottoposti alla disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche in esame.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 46/2020

PAGINA
5/10

DESTINATARI		INFORMAZIONI DA PUBBLICARE	MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE	TERMINE PER L'ADEMPIMENTO
Enti non commerciali	Associazioni di protezione ambientale Associazioni di consumatori Associazioni, ONLUS e fondazioni (co. 125)	Erogazioni pubbliche	Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali	Entro il 30 giugno
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri		Erogazioni pubbliche (co. 125)	Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali	Entro il 30 giugno
		Elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale (co. 125-sexies)	Sui propri siti Internet o portali digitali	Trimestralmente
Imprese	Imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese (co. 125-bis)	Erogazioni pubbliche	Nella Nota integrativa del bilanci di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato	In sede di redazione del bilancio
	Soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (co. 125-bis)	Erogazioni pubbliche	Sui propri siti Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza	Entro il 30 giugno

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) *“sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”*.

Pertanto, il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).

Come evidenziato da Assonime e dal CNDCEC il Legislatore ha circoscritto l'onere di pubblicazione ai soli aiuti specifici, assumendo quindi rilevanza i *“rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa”*.

Risultano, pertanto, escluse:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 46/2020

PAGINA

6/10

- le agevolazioni fiscali e previdenziali e le sovvenzioni ricevute “sulla base di un regime generale”, ossia:
 - accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni;
 - rivolte alle imprese in generale;
- le somme percepite a titolo di:
 - corrispettivo per una prestazione svolta o di retribuzione per un incarico;
 - risarcimento.

PROVENIENZA DELLE EROGAZIONI

I soggetti eroganti sono individuati dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001 (Regioni, Province, ecc.) e dai soggetti di cui all'art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013 (ad esempio, Autorità amministrative indipendenti di garanzia / vigilanza).

Per maggiore chiarezza espositiva, nella seguente tabella si riepilogano le Pubbliche Amministrazioni ed altri soggetti, le cui erogazioni fanno scattare gli obblighi di informativa a carico delle imprese, enti non commerciali e cooperative.

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative.
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni.
Istituzioni universitarie.
Istituti autonomi case popolari.
Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).
Agenzie ministeriali.
Autorità portuali.
Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
Enti pubblici economici e ordini professionali.
Società in controllo pubblico, escluse le società quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni Pubbliche.
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 46/2020

PAGINA
7/10

Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni.

Società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Si evidenzia che, la disciplina riguarda esclusivamente le risorse pubbliche nazionali, restando escluse quelle riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi *“effettivamente erogati”*.

Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l'anno di competenza a cui le somme si riferiscono.

Per quanto riguarda le imprese, la difformità del criterio di cassa previsto per l'adempimento degli obblighi in esame rispetto al criterio di competenza da applicare ai fini della redazione del bilancio d'esercizio potrebbe determinare problematiche applicative.

In relazione ai vantaggi economici di natura non monetaria (es. fruizione dei locali di un ente pubblico mediante un contratto di comodato gratuito), sembrerebbe corretto fornire l'informativa nell'esercizio in cui gli stessi sono fruiti.

In caso di beni acquisiti a titolo gratuito, potrebbe, invece, farsi riferimento all'esercizio di iscrizione del bene in bilancio.

Quanto alle modalità espositive, la Circolare ministeriale n. 2 specifica che le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite *“in forma schematica o tabellare”*, con espresso riferimento alla norma di legge, e devono essere *“di immediata comprensibilità per il pubblico”*.

In particolare, occorre indicare le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l'informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
- i dati identificativi del soggetto erogante;
- l'importo dell'erogazione ricevuta;
- il periodo amministrativo di incasso;
- una breve descrizione della causale dell'attribuzione

EROGAZIONI INDICATE NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO

L'art. 3-quater co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135 (conv. L. 11.2.2019 n. 12), c.d. *“decreto semplificazioni”*, stabilisce che, *“per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel*

Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’art. 52 della L. 24.12.2012 n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie dall’art. 1 co. 125 della L. 124/2017, a condizione che l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure, in caso di soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, sul sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

In sostanza, il beneficiario di aiuti (anche de *minimis*) oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro, per assolvere l’obbligo di informativa in analisi può indicare nella Nota integrativa o sul sito Internet, che si tratta di aiuti di Stato e gli aiuti de *minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

LIMITE DI VALORE PER LA RENDICONTAZIONE

Ai sensi del co. 127 dell’art. 1 della L. 124/2017, al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite di 10.000,00 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguentemente, l’obbligo informativo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro.

Secondo ASSONIME, invece, il limite dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi economici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto erogante nel periodo di riferimento.

Con riferimento alle Cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri, il limite di 10.000,00 euro non si applica in riferimento agli obblighi informativi trimestrali facenti capo ad esse, per quanto attiene alle somme versate con finalità di integrazione, assistenza e protezione sociale.

DECORRENZA

Con riferimento agli enti non commerciali e alle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri, l’obbligo informativo doveva essere adempiuto per la prima volta entro il 30.6.2019.

Con riferimento alle imprese, l’obbligo informativo doveva essere adempiuto per la prima volta:

- per le imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa, in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2018;
- per le imprese tenute alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali, entro il 30.6.2019.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 46/2020

PAGINA
9/10

Per le imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa, ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.

Secondo il CNDCEC, la norma sembrerebbe fare riferimento, ai fini dell'informativa, alle erogazioni ricevute nell'anno solare, anche se diverso dal periodo amministrativo.

Pertanto, ove una società con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare chiuda il periodo amministrativo il 30.6.2020 dovrebbe indicare in Nota integrativa le erogazioni ricevute dall'1.1.2019 al 31.12.2019.

SANZIONI

L'inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche (facenti capo a enti non commerciali, cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri e imprese) comporta:

- ✍ una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro,
- ✍ nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del D.lgs. 165/2001 che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'Amministrazione vigilante o competente per materia.

Alla luce dell'evoluzione della norma (che, nella formulazione originaria, prevedeva la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro 3 mesi in caso di inosservanza dell'obbligo di pubblicazione da parte delle sole imprese), secondo le risposte fornite dal Ministero dello Sviluppo economico (non ancora pubblicate), il regime sanzionatorio si applicherebbe anche in riferimento alle erogazioni percepite nel 2018 e nel 2019, sebbene le sanzioni verrebbero irrogate a partire dall'1.1.2020.

Inoltre, si rileva che il regime sanzionatorio non si applica in riferimento agli obblighi informativi trimestrali facenti capo alle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri per quanto attiene alle somme versate con finalità di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Considerato infine che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge n. 689/81, merita evidenziare che il trasgressore potrà beneficiare dell'oblazione prevista dall'art. 16 (pagamento di una somma ridotta pari al terzo del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo).

La richiesta della Legge n. 124/2017, essendo fornita in bilancio, è oggetto di attenzione da parte dei revisori legali a cui spetta di verificare le condizioni per l'iscrizione dei pertinenti importi e la correttezza dell'informazione fornita. La disposizione rileva, tuttavia, anche per l'organo di controllo, il quale -chiamato a verificare anche il rispetto della legge- dovrà considerare l'informazione in bilancio e il pertinente giudizio del revisore.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 46/2020

PAGINA

10/10

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI